



Città di Pioltello

20096 - Via Carlo Cattaneo, 1

C.F. 83501410159 - P. IVA 00870010154

Relazione illustrativa delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti per la forma di affidamento prescelta (in house) (ex D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, art. 34 commi 20 e 21)

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
SMALTIMENTO FRAZIONE INDIFFERENZIATA
RIFIUTI SOLIDI URBANI

INFORMAZIONI DI SINTESI

Oggetto dell'affidamento	<i>Servizio di smaltimento, mediante termovalorizzazione, della frazione indifferenziata dei rifiuti solidi urbani</i>
Ente affidante	<i>Comune di Pioltello</i>
	<i>Affidamento fino ad inizio delle attività del soggetto aggiudicatario della gara ad evidenza pubblica indetta dall'Autorità d'ambito ai sensi dell'art.202 del D.Lgs.152/2006, ad oggi mai indetta</i>
Tipo di affidamento	<i>Contratto di servizio</i>
Modalità di affidamento	<i>Affidamento diretto "in house providing" a consorzio di cui il Comune di Pioltello è socio</i>
Durata dell'affidamento	<i>Anno solare 01/01/2015 – 31/12/2015</i>
Nuovo affidamento o Servizio già affidato	<i>la relazione riguarda un affidamento già in corso (ex D.L. 179/2012 art. 34 comma 21)</i>
Territorio interessato dal servizio affidato o da affidare:	<i>singolo comune</i>

Soggetto responsabile della compilazione	
Nominativo:	<i>Arch. P. Margutti</i>
Ente di riferimento	<i>Comune di Pioltello</i>
Area/servizio:	<i>Settore Gestione Pianificazione Territoriale Ambientale</i>
Telefono:	<i>0292366.1</i>
Email	<i>protocollo@pec.comune.pioltello.mi.it</i>
Data di redazione	<i>16/03/2015</i>

PREMESSA

La presente relazione viene svolta in conformità all'art. 34 comma 20 del DL 179/2012 che prevede che l'affidamento in house di servizi pubblici locali di rilevanza economica sia accompagnato da una relazione descrittiva contenente gli elementi di un affidamento “in house” (capitale interamente pubblico, controllo analogo, no aperture a terzi privati, prevalenza attività svolta a favore di enti).

L'amministrazione di Pioltello ha in essere il servizio in affidamento “in house” relativo allo smaltimento della frazione indifferenziata dei rifiuti solidi urbani del territorio mediante termovalorizzazione presso il consorzio CORE spa, di cui è socio.

L'affidamento discende dalla DCC n. 37 del 20/04/2006 dove viene individuato il CORE quale *“soggetto interamente pubblico affidatario diretto, da parte dei Comuni soci, dello smaltimento finale di rifiuti, secondo l'approccio “in house” (art 113 Tuel)”* riconoscendone le caratteristiche e gli elementi di cui sopra.

In seguito con DGC n. 74 del 27/04/2006 ne viene approvato il contratto di servizio tipo, reiterato ogni anno, mediante determinazione dirigenziale.

SEZIONE A

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

La disciplina dei servizi pubblici locali (SPL) a rilevanza economica è stata oggetto nell'ultimo decennio di numerosi interventi riformatori che hanno prodotto un quadro normativo e giurisprudenziale alquanto complesso e frammentato;

L'originaria disciplina in materia di affidamento dei servizi pubblici locali, dettata dall'art. 113 del D.Lgs. 267/2000, ha infatti subito, anche sulla spinta delle statuizioni della Corte di Giustizia europea, molteplici processi di riforma incentrati sull'introduzione del principio di liberalizzazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica e sull'apertura dei mercati di riferimento.

Per effetto del comma 5 del citato art.113, tali servizi possono essere gestiti tramite:

- società con capitale interamente privato individuato tramite procedure di evidenza pubblica;
- società a capitale misto pubblico/privato nelle quali il socio privato operativo venga scelto mediante procedure di evidenza pubblica;
- società con capitale interamente pubblico (c.d. "in house providing");

Nell'ordinamento interno la riforma è stata avviata con l'art.23 bis del D.L. 112/2008 convertito in legge 113/2008 e con il relativo regolamento attuativo (d.P.R. 168/2010), con l'intento di limitare, anche oltre i principi comunitari, l'ambito di operatività dell'affidamento in house restringendolo ad ipotesi assolutamente marginali ed eccezionali;

Dall'abrogazione del citato art.23 bis disposta con d.P.R. 113/2011, a seguito dell'esito referendario del 12/13 giugno 2011, è derivata l'applicazione immediata nell'ordinamento italiano della normativa comunitaria, come chiarito dalla Corte Costituzionale con sentenza n.24/2011;

Il D.L.138/2011 ha sostanzialmente reintrodotta, con l'art.4, i medesimi principi contenuti nell'art.23 bis e nel relativo regolamento di attuazione generalizzando il principio di liberalizzazione ed introducendo in capo agli enti locali una serie di obblighi procedurali finalizzati alla verifica della possibilità di ricorso al mercato;

L'abrogazione per illegittimità costituzionale (violazione dell'art.75 Cost.) del citato art.4 disposto dalla Consulta con sentenza n.199/2012 ha di nuovo prodotto, in tema di affidamento di servizi pubblici locali, l'estensione all'ordinamento italiano dei principi di derivazione comunitaria;

Per effetto delle statuizioni della Corte Costituzionale, non trovano applicazione nell'attuale ordinamento e con riferimento alla disciplina generale le disposizioni di cui l'art.113 del D.Lgs 267/2000, commi 5, 5-bis, 6, 7, 8, 9, 14, 15-bis, ter e quater ed, in riferimento alla normativa di settore, le disposizioni di cui all'art.150 e 152 del D.Lgs, 152/2006;

Oltre allo scenario normativo c.d."di risulta" è necessario tenere in considerazione successivi interventi normativi che hanno incidenza sulla normativa in esame e, in primo luogo, delle disposizioni contenute nel D.L. 95/2012 (c.d. "spending review"), convertito nella legge 135/2012;

Il sopra citato decreto prevedeva all'art.4, comma 8, che "A decorrere dal 1° gennaio 2014 l'affidamento diretto può avvenire solo a favore di società a capitale interamente pubblico, nel rispetto dei requisiti richiesti dalla normativa e dalla giurisprudenza comunitaria per la gestione in house e a condizione che il valore economico del servizio o dei beni oggetto dell'affidamento sia complessivamente pari o inferiore a 200.000 euro annui. Sono fatti salvi gli affidamenti in essere fino alla scadenza naturale e comunque fino al 31 dicembre 2014.....".

Le disposizioni di cui sopra sono state sottoposte nuovamente, per iniziativa di diverse Regioni, al vaglio di legittimità costituzionale, per violazione dell'art.75 Cost., con particolare riferimento al limite del valore economico dell'affidamento;

Per ovviare ad ulteriori censure da parte della Consulta è intervenuto nuovamente il

legislatore che con il del D.L. 179/2012 convertito dalla legge 221/2012 elimina, all'art.34, le restrizioni imposte dal citato D.L. 95/2012.

Il comma 20 stabilisce che gli affidamenti dei servizi son effettuati sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per tale forma di affidamento e che definisce i contenuti specifici degli obblighi de servizio pubblico e servizio universale, indicano le compensazioni economiche se previste.

Nel caso dell'affidamento in house sono:

a) Totale partecipazione pubblica; b) Controllo analogo; c) La prevalenza dell'attività con l'Ente affidante) e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico;

Quindi, ex art. 34, comma 20, del d.l. n. 179/2012, obbliga l'ente affidante alla redazione di una specifica relazione, con previsione di adeguata pubblicità e di contenuti minimi. La violazione di questo obbligo e dei prescritti contenuti si riverbera nella patologia dell'affidamento: ossia nell'illegittimità del provvedimento amministrativo, che, ove annullato, dà luogo, a cascata, all'inefficacia del contratto successivamente stipulato.

Un ulteriore obbligo in capo agli enti locali è stato posto - senza sanzione - dall'art. 13, comma 25-bis, del d.l. n. 145/2013, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 9/2014, che ha disposto l'invio delle relazioni di cui all'art. 34, commi 20 e 21, del d.l. n. 179/2012 all'Osservatorio per i servizi pubblici locali, istituito presso il Ministero dello sviluppo economico, che provvederà a pubblicarle nel proprio portale telematico contenente dati concernenti l'applicazione della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica sul territorio.

Da evidenziare che tutti questi compiti sono posti dalla legge in capo agli enti locali affidanti. Ma, con riguardo ai servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, sono di competenza degli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati ai sensi dell'art. 3-bis, comma 1, del d.l. n. 138/2011, a cui spettano le funzioni di organizzazione, di scelta della forma di gestione e di affidamento della gestione stessa (in tal senso è il comma 1-bis del citato art. 3-bis, inserito dall'art. 34, comma 23, del d.l. n. 179/2012).

In ambito comunitario la definizione dell'"in house contract", introdotta nella comunicazione della Commissione Europea n. (98) 143, è stata progressivamente oggetto di precisazioni; i lineamenti dell'istituto sono stati infatti delineati e sviluppati nella sentenza 18.11.1999, n.107 (c.d. sentenza "Teckal"), nella sentenza 7.12.2000, in causa C-94/99, nelle sentenze "Stadt Halle" e "Parking Brixen" del 2005 e nella sentenza 11.5.2006 (c.d. "Carbontermo") che rappresenta la sintesi di tutti gli interventi del giudice comunitario;

La definizione dell'istituto si è ulteriormente arricchita di contenuti a seguito delle più recenti sentenze della Corte di Giustizia Europea (sentenza 29.11.2012 C-182/11 e C-183/11, Econord) che hanno contribuito a consolidare le linee del modello comunitario dell'in house che rappresenta, più che un'eccezione al diritto comunitario degli appalti e delle concessioni, un'espressione di un principio generale in virtù del quale gli enti pubblici per soddisfare gli interessi degli appartenenti alla comunità di riferimento, hanno facoltà, nell'ambito dei poteri di auto-organizzazione, di gestire direttamente, e eventualmente in collaborazione con altre autorità pubbliche, i servizi pubblici locali, senza ricorso ad entità esterne;

In sintesi, il modello comunitario viene rispettato se sussiste il requisito del controllo analogo ("... l'appello alla concorrenza non è obbligatorio ... nel caso in cui l'autorità pubblica eserciti sull'entità distinta in questione un controllo analogo a quello che esercita sui propri servizi e tale entità realizzi la parte più importante di attività con l'autorità o le autorità pubbliche che la controllano").

SEZIONE B

CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO E OBBLIGHI DI SERVIZIO PUBBLICO E UNIVERSALE

B.1 CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

Il servizio riguarda lo smaltimento, tramite termovalorizzazione, della frazione indifferenziata dei rifiuti solidi urbani del territorio comunale.

Il servizio in oggetto viene svolto mediante l'ausilio del personale, delle attrezzature e delle infrastrutture, nonché della capacità tecnico-organizzativa del termovalorizzatore necessaria per l'attuazione del servizio nei modi e tempi previsti dal contratto.

La frazione indifferenziata deriva dalla raccolta "porta a porta" dei rifiuti solidi urbani di Pioltello, gestita mediante diverso appaltatore.

B.2 OBBLIGHI DI SERVIZIO PUBBLICO E UNIVERSALE

Per effetto dell'art. 112 D. Lgs 267/2000, il servizio pubblico locale è quel servizio che ha per oggetto la produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali mentre per effetto della sentenza del consiglio di Stato 2024/2003 si intende qualsiasi attività che si concretizza nella produzione di beni e servizi in funzione di un'utilità per la Comunità locale non solo in termini economici ma anche ai fini di promozione sociale".

Lo smaltimento della frazione indifferenziata degli RSU, mediante termovalorizzazione, ben si addice a tale definizione essendo lo stesso un servizio che agisce sulla comunità locale quale forma residuale del riciclo e reimpiego dei rifiuti, azioni di promozione sociale.

Il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani, inoltre quale come attività di gestione dei rifiuti, costituisce attività di pubblico interesse per gli effetti dell'art.177 del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii.

Alla locuzione "servizio pubblico locale" può essere attribuito anche il concetto di "servizio universale" quale servizio, di determinata qualità, disponibile a tutti gli utenti a prescindere dalla loro ubicazione geografica e, tenuto conto delle condizioni specifiche nazionali, ad un prezzo accessibile.

SEZIONE C

MODALITA' DI AFFIDAMENTO PRESCELTA

La scelta ricade sull'affidamento diretto del servizio al CORE SpA, Consorzio Recupero Energetici, il Consorzio di cui il Comune di Pioltello è socio, in possesso di requisiti richiesti dal modulo "in house providing": capitale pubblico, controllo analogo e attività interamente svolta nei confronti dei soci.

Sono rispettati i requisiti necessari per l'affidamento diretto ad una società "in house providing", in quanto lo statuto del CORE contiene nei diversi articoli, le seguenti clausole:

- Capitale totalmente pubblico:
- il Comune di Pioltello possiede il 15% delle quote azionarie pari al valore di € 300.000;
- La Società rispetta integralmente la disciplina di legge italiana ed europea in materia di "controllo analogo".
- La Società opera nell'ambito dei servizi pubblici locali ed ha per oggetto l'esercizio in proprio e/o per conto terzi, delle seguenti attività:
 - 1) gestione rifiuti nelle varie fasi di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento, per termodistruzione e/o altri metodi;
 - 2) acquisizione, realizzazione, utilizzazione, ristrutturazione, potenziamento ed ampliamento di impianti a tecnologia complessa per lo smaltimento dei rifiuti, garantendo la continuità del servizio ed un costante aggiornamento tecnologico degli impianti stessi nel rispetto della normativa vigente;
 - 3) smaltimento di rifiuti ospedalieri, nonché di altri tipi di rifiuto, anche speciali, per i quali sia utile o compatibile lo smaltimento negli impianti sociali;
 - 4) gestione del verde pubblico;
 - 5) produzione, gestione, distribuzione, cessione e commercializzazione di energia elettrica e calore, limitatamente a quanto prodotto dai propri impianti e/o limitatamente alle necessità dei Soci.
- Possono detenere azioni esclusivamente Enti Pubblici Locali e/o altri soggetti pubblici e/o Società interamente possedute da Enti Pubblici.
- L'Assemblea regolarmente costituita, rappresenta la totalità dei Soci e le sue deliberazioni ed:
 - 1) approva il bilancio;
 - 2) nomina e revoca l'Amministratore Unico, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, gli altri Amministratori, nomina i componenti e il Presidente del Collegio Sindacale nonché il Direttore Generale;
 - 3) determina il compenso degli Amministratori, dei membri del Collegio Sindacale e del Direttore Generale;
 - 4) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;
 - 5) delibera l'autorizzazione agli indirizzi generali di gestione dei beni e dei servizi affidati alla Società;
 - 6) delibera l'autorizzazione alle operazioni di acquisto, cessione o dismissione di partecipazioni in Società controllate o collegate, nonché l'autorizzazione all'acquisto, alla sottoscrizione e alla vendita di azioni e partecipazioni in altre società od in altri enti;
 - 7) delibera l'autorizzazione in materia di piano degli investimenti;
 - 8) delibera l'autorizzazione a singole operazioni di investimento di ammontare superiore a Euro 500.000,00 (cinquecentomila virgola zero zero), qualora non previsti dal piano degli

investimenti di cui al punto precedente, salvo che gli Amministratori non ne dichiarino la necessità di immediata esecuzione al fine di garantire la continuità nell'erogazione dei servizi;

9) delibera l'autorizzazione all'acquisto ed alla cessione di beni immobili, di aziende e di rami di queste;

9 bis) delibera l'autorizzazione all'assunzione di finanziamenti, nonché l'autorizzazione alla concessione di garanzie in favore di terzi;

10) delibera l'autorizzazione su altri oggetti sottoposti al suo esame dagli Amministratori, nonché sugli oggetti riservati alla sua esclusiva competenza dalla legge e dallo Statuto della Società.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello Statuto, sull'emissione di obbligazioni, sulla nomina e sui poteri dei liquidatori e su ogni altro oggetto riservato alla sua competenza dalla legge o dallo Statuto.

- L'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione sono investiti di tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società e sono loro riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento degli scopi sociali che non siano dalla legge e dallo Statuto in modo tassativo riservate all'Assemblea dei Soci con espresso richiamo alle autorizzazioni di cui all'articolo 11 del presente Statuto sociale.
- L'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione convocano i Soci entro la fine del mese di novembre per verificare lo stato di attuazione dei programmi della Società (piano triennale e budget d'esercizio, piano degli investimenti)
- Il Collegio Sindacale, eletto dall'assemblea, è costituito da tre sindaci effettivi, compreso il Presidente, e da due Sindaci supplenti in possesso dei requisiti di legge ai quali è demandato, ai sensi dell'art. 2409 bis c.c. e sino a quando ne ricorrano le condizioni, il controllo contabile della Società.
- Il Consiglio di Amministrazione può nominare tra i suoi componenti un Amministratore Delegato con delega per l'ordinaria gestione e per ogni altro atto attribuito alla sua competenza nei limiti di legge (artt. 2423, 2443, 2446 e 2447 C.C.) e del presente Statuto.
- Non sono delegabili, oltre a quelli che la legge riserva inderogabilmente al Consiglio stesso, le decisioni sui seguenti atti:
 - la nomina dei Dirigenti;
 - il piano triennale e il budget di esercizio, nonché il piano degli investimenti (fermo restando quanto previsto all'art.11 nn. 7 e 8);
 - la politica generale degli investimenti (fermo restando quanto previsto all'art.11 nn. 7 e 8) e delle tariffe;
 - i contratti e gli accordi con i Comuni e con le Società dagli stessi partecipate per l'erogazione dei servizi attinenti all'oggetto della Società;
 - l'acquisto e la sottoscrizione di azioni o di partecipazioni in altre Società (fermo restando quanto previsto all'art.11 n. 6) o altri enti, di obbligazioni convertibili o di obbligazioni con warrant, nonché l'acquisto di aziende e di rami di queste (fermo restando quanto previsto all'art.11 n.9);
 - la vendita di azioni o di partecipazioni in altre Società o in altri enti, di obbligazioni convertibili o di obbligazioni con warrant, o di aziende e di rami di queste (fermo restando quanto previsto all'art.11 n.9);
 - l'acquisto o la vendita di beni immobili (fermo restando quanto previsto all'art.11 n.9);
 - l'assunzione di finanziamenti (fermo restando quanto previsto dall'articolo 11 n. 9 bis);
 - la concessione di garanzie in favore di terzi (fermo restando quanto previsto dall'articolo 11 n. 9 bis);
 - l'adozione di qualsiasi decisione in ordine all'esercizio del diritto di voto relativamente alle partecipazioni della Società in altre Società, ogni qualvolta in tali società debba procedersi

alla nomina delle rispettive cariche sociali.

Compete al Consiglio di Amministrazione ovvero all'Amministratore Unico l'approvazione del regolamento interno per l'esercizio dei poteri di firma da parte dei Dirigenti e di altri dipendenti.

Sulla base di quanto sopra si afferma che il meccanismo del controllo analogo viene esercitato in quanto vi è un'influenza determinante dell'ente pubblico sugli obiettivi strategici e le decisioni rilevanti; può essere attuato con poteri di direttiva, di nomina e revoca degli amministratori, con poteri di vigilanza e ispettivi e mediante controllo gestionale e finanziario stringente dell'Ente pubblico sull'Ente societario.

SEZIONE D

ANALISI DI EFFICIENZA ED ECONOMICITÀ DELLA SCELTA

Al fine di operare una corretta e compiuta verifica dei profili di convenienza in termini economico-aziendali e mercatistici, è stato analizzato il Piano Regionale di Gestione dei rifiuti (DRG n. 1990 - 20 giugno 2014), dal quale emerge che le tariffe applicate da CORE spa sono in linea con le tariffe di mercato.

Si è provveduto inoltre a richiedere al CORE spa stesso un'analisi della reale convenienza economica per l'ente socio di operare in secondo il modello di house-providing. Si riporta in allegato tale analisi che ne dimostra l'effettiva economicità.

CONCLUSIONI

Per i motivi sopra esposti si ritiene che l'affidamento in oggetto a CORE S.p.A. sia conforme ai requisiti previsti dalla normativa europea.

Allegati:

Statuto CORE

Stralcio Piano Regionale di Gestione dei rifiuti (DRG n. 1990 - 20 giugno 2014)

Nota CORE di reale convenienza economica

3.9.2.1.1 Termovalorizzatori

n.	Gestore	Comune	Tariffa MIN compr. IVA €/ton	Note tariffa MIN	Tariffa MAX compr. IVA €/ton	Note tariffa MAX	Tariffa media o unica €/ton	Note tariffa media o unica
1	APRICA S.P.A.	Brescia (BS)	64,77	fasce a seconda della RD	96,60	fasce a seconda della RD	80,69	
2	ACCAM S.P.A.	Busto Arsizio (VA)	113,62	Convenzione di mutuo soccorso	134,20	Comuni soci	123,91	
3	ACSM- AGAM S.p.A.	Como (CO)	118,74	COMUNE sede dell'impianto	124,85	comuni della provincia	121,80	
4	AEM GESTIONI S.R.L.	Cremona (CR)					103,29	Comuni
5	REA DALMINE S.p.A.	Dalmine (BG)	95,24	Provinciali	123,81	RSU Extra provinciali	109,53	
6	BRIANZA ENERGIA AMBIENTE S.P.A.	Desio (MI)					122,00	Comuni Soci e Convenzionati
7	AMSA (SILLA DUE)	Milano (MI)	99,00	Comuni convenzionati (min)	127,60	Comuni convenzionati (max)	113,30	
8	LOMELLINA ENERGIA	Parona (PV)	117,17	Comuni Della Provincia	121,10	comuni di altra provincia confinante	119,14	
9	CO.RE. S.P.A.	Sesto S.Giovanni (MI)	68,20	Alcuni Comuni	106,70	altri comuni e extraprovinciali	87,45	
10	PRIMA SRL	Trezzo sull'Adda (MI)					114,95	Amministrazioni comunali e consorzi di Comuni
11	SILEA SPA	Valmadrera (LC)	120,08	comuni da mutuo soccorso	127,91	comuni soci	124,00	
			64,77		134,20		110,91	

Tabella 3.9.6 – Tariffe dei termovalorizzatori in Lombardia e criteri di modulazione. Dichiarazioni O.R.SO. 2010



Comune di Pioltello

Protocollo Generale

N° **22722** del **17/06/2015**

Movimento: Arrivo

Data Arrivo: 16/06/2015

Tipo Documento: CORRISPONDENZA

POSTA EL. CERTIFICATA

Oggetto: **RISCONTRO A SOLLECITO DI RICHIESTA DI RELAZIONE CHE DIMOSTRI LA REALE ECONOMICITÀ DELL'AFFIDAMENTO IN HOUSE DELLO SMALTIMENTO DELLA FRAZIONE SECCA .**

Categoria/Classe.: 04/07

Documento Precedente: 2015/21674

Pratica:

Mittenti

Denominazione	Comune di Residenza
CORE CONSORZIO RECUPERI ENERGETICI SPA GIOVANNI	SESTO SAN SESTO SAN GIOVANNI

Smistamenti

In carico a	dal	Data Ricev.	Trasmesso da	
ECOLOGIA	17/06/2015	17/06/2015	PROTOCOLLO	Originale

Allegati

Q.tà	Tipo Allegato	Descrizione
1		All. 1 VOSTRA RICHIESTA DOCUMENTAZIONE PER SOCIETA' PARTECIPA

Riferimenti al Documento

Anno	Tipo Registro	Numero	Tipo Riferimento
2015		13922	Messaggio Originale

CORE – Consorzio Recuperi Energetici – S.p.A.

Prot. 1738/2015

protocollo@pec.comune.pioltello.mi.it

Spettabile
Città di Pioltello
Settore Gestione e Pianificazione
Territoriale e Ambientale
Via Carlo Cattaneo, 1
20096 Pioltello (MI)

c.a.: dott. Paolo Margutti

Sesto San Giovanni, 16 giugno 2015

Oggetto: Vostra richiesta documentazione per società partecipate.

Egregi signori,

facendo seguito alla Vostra richiesta avente ad oggetto “richiesta documentazione partecipate” si ricorda che il Comune di Pioltello, nell’esercizio 2014, ha conferito all’impianto n. 5.739 tonnellate di rifiuti su un quantitativo complessivo conferito dai Comuni soci pari a n. 43.594 tonnellate.

La tariffa di conferimento nominale è stata pari ad euro 95 per singola tonnellata al lordo del valore pro quota del mutuo Cassa depositi e Prestiti, di competenza del Comune di Pioltello.

Infatti, se al valore complessivo del costo di conferimento 2014 – di Pioltello – si sottrae la rata annuale di mutuo a carico del Vostro Comune pari a euro 199.979,82 – che Core S.p.A.

Vi riconosce - si ottiene un risultato pari ad euro 345.257.

Tale importo diviso per la quantità conferita (5.739 tonnellate) produce un valore di tariffa sostenuto dal Comune pari ad euro 60,16 per singola tonnellata, mentre attualmente il prezzo di mercato è intorno ai 79/80 euro/ton.

Distinti saluti.

CORE S.p.A.
L'Amministratore Unico
Marco Luigi Cipriano



Verbale di assemblea straordinaria
di societa' per azioni

@

N. 27.099 di repertorio

N. 11.852 di raccolta

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Addì venticinque ottobre duemiladodici

25 ottobre 2012

Alle ore 16 (sedici).

In Sesto San Giovanni, presso la sede della Società in via
Daniele Manin n. 181.

Avanti a me Dott. Pietro Fabiano notaio in Sesto San Giovanni
iscritto presso il Collegio notarile dei distretti riuniti di
Milano Busto Arsizio Lodi Monza e Varese è personalmente
comparso:

-- Mejetta Valentino, nato a Milano il 29 ottobre 1932,
domiciliato per la carica di cui infra a Sesto San Giovanni
in via Daniele Manin n. 181, cittadino italiano.

Comparsente della cui identità personale io notaio sono certo
il quale nella sua qualità di presidente del consiglio di
amministrazione della Società per azioni

"CORE - Consorzio Recuperi Energetici - S.p.A."

con sede legale a Sesto San Giovanni (MI) e indirizzo in via
Daniele Manin n. 181, col capitale sociale di Euro
2.000.000,00 (duemilioni virgola zero zero) interamente
versato, iscritta presso il Registro delle Imprese di Milano

col n. 85004470150 al R.E.A. di Milano col n. 1501332 partita
I.V.A. 02733400960, codice fiscale:

85004470150

(società costituita a Sesto San Giovanni con "Convenzione per
la trasformazione del consorzio art. 25 e 60 Legge 8 giugno
1990 n. 142" in data 24 ottobre 1995 n. 12.180/ 2.576 di
repertorio a mio rogito -registrato a Monza il dì 8 novembre
1995 al n. 5.214 serie 1S iscritto nel Registro delle Imprese
il 10 luglio 1996- successivamente trasformata in Società
per azioni a'sensi dell'art. 115 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267
con deliberazione degli azionisti del 12 aprile 2002 e di cui
al verbale in pari data n. 112.624/ 20.865 di repertorio del
notaio Antonio Mascheroni -registrato a Monza il 24 aprile
2002 iscritto nel Registro delle Imprese il 3 giugno 2002) mi
richiede di ricevere il verbale della fase straordinaria
della assemblea degli azionisti della predetta Società,
assemblea indetta per oggi, in questo luogo e alle ore 15
(quindici) per deliberare sul seguente

#####

ordine del giorno

-- modifiche statutarie

#####

Aderendo io notaio all'istanza formulatami dal Componente do
atto che l'assemblea in sede straordinaria si è svolta nel
modo seguente:

a' sensi dell'articolo 13 (tredici) del vigente statuto sociale assume la presidenza dell'assemblea il Comparsente, presidente del consiglio di amministrazione della Società, il quale dopo aver constatato e dato atto che:

1.-- è presente in proprio l'intero capitale sociale di Euro 2.000.000,00 (duemilioni virgola zero zero) e precisamente:

-- "Comune di Sesto San Giovanni" portatore di numero 760.000 (settecentosessantamila) azioni del valore nominale di Euro 1,00 (uno virgola zero zero) ciascuna per una quota quindi di capitale di Euro 760.000,00 (settecentosessantamila virgola zero zero) rappresentato dal Sindaco pro tempore Monica Chittò;

-- "Comune di Cologno Monzese" portatore di numero 460.000 (quattrocentosessantamila) azioni del valore nominale di Euro 1,00 (uno virgola zero zero) ciascuna per una quota quindi di capitale di Euro 460.000,00 (quattrocentosessantamila virgola zero zero) rappresentato dal Sindaco pro tempore Mario Soldano;

-- "Comune di Segrate" portatore di numero 300.000 (trecentomila) azioni del valore nominale di Euro 1,00 (uno virgola zero zero) ciascuna per una quota quindi di capitale di Euro 300.000,00 (trecentomila virgola zero zero) rappresentato dal Vice Sindaco pro tempore Mario Grioni per delega del Sindaco del 10 ottobre 2012;

-- "Comune di Pioltello" portatore di numero 300.000 (trecentomila) azioni del valore nominale di Euro 1,00 (uno virgola zero zero) ciascuna per una quota quindi di capitale di Euro 300.000,00 (trecentomila virgola zero zero) rappresentato dal Sindaco pro tempore Antonio Concas;

-- "Comune di Cormano" portatore di numero 180.000 (centottantamila) azioni del valore nominale di Euro 1,00 (uno virgola zero zero) ciascuna per una quota quindi di capitale di Euro 180.000,00 (centottantamila virgola zero zero) rappresentato dal Vice Sindaco pro tempore Diego Paglia per delega del Sindaco del 24 ottobre 2012;

2.-- è presente l'intero consiglio di amministrazione composto da Mejetta Valentino, Comparente e presidente del consiglio stesso, Busacca Giuseppe (nato a Messina il dì 8 marzo 1973), Campanale Michele (nato a Castelluccio dei Sauri il 23 maggio 1950), Colle Bruno (nato a Milano il 6 marzo 1938) e Taglioretti Fabio (nato a Sesto San Giovanni il 14 novembre 1968);

3.-- sono presenti tutti i membri effettivi del collegio sindacale Dr. Salerno Domenico (nato a Milano il 7 maggio 1961), presidente del collegio stesso, Dr. Lusitani Flavio (nato a Verona il 20 agosto 1935) e Dr. Provenzano Luigi (nato a Isola di Capo Rizzuto il 21 marzo 1950);

4.-- gli azionisti risultano iscritti nel libro dei soci da almeno cinque giorni rispetto a quello odierno e hanno

depositato presso la sede sociale i loro titoli azionari nello stesso termine così come richiesto dall'articolo 12 (dodici) del vigente statuto sociale.

E' altresì presente il Direttore Generale Ing. Plenda Carlo.

Quindi il presidente dell'assemblea verificata la regolarità della costituzione, accertata l'identità e la legittimazione dei presenti in assemblea dichiara la presente assemblea validamente costituita e pienamente valida a deliberare sull'argomento posto all'ordine del giorno perchè totalitaria.

Iniziando la trattazione dell'ordine del giorno il presidente ricorda, ai fini della redazione di questo verbale essendo l'argomento all'ordine del giorno ampiamente conosciuto dai rappresentanti di tutti i Comuni soci, l'articolo 4 del D.L. 6 luglio 2012 n. 95 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 135 in vigore dal 15 agosto 2012 cosiddetta manovra per la "spending review", dedicato alla disciplina di razionalizzazione nel settore delle società partecipate dalle Amministrazioni Pubbliche ossia di quelle società produttrici di servizi rivolti a soddisfare esigenze delle Amministrazioni stesse. Nell'ambito di tale razionalizzazione sono previste importanti modifiche riguardanti anche l'assetto organizzativo e funzionale delle Società avente totale partecipazione pubblica diretta.

Quindi passa a illustrare la serie di modifiche al testo di statuto, modifiche peraltro già ampiamente esaminate dai singoli Comuni soci, e concernenti:

- l'integrazione del testo dell'Articolo quattro dello statuto con un ultimo comma del seguente letterale tenore "La Società rispetta integralmente la disciplina di legge italiana ed europea in materia di "controllo analogo".";
- la previsione, in possibile alternativa al consiglio di amministrazione, della figura dell'amministratore unico, con modifica degli inerenti e connessi articoli statutari;
- la modifica di alcuni elementi della disciplina statutaria del Direttore Generale;
- la modifica con integrazioni delle attribuzioni dell'assemblea degli azionisti.

Infine ricorda la necessità di rinnovare l'Organo Amministrativo essendo il consiglio di amministrazione in carica scaduto il 30 settembre 2012.

Offre quindi la parola al dr. Salerno Domenico presidente del collegio sindacale il quale a nome dell'intero Collegio esprime parere favorevole alle proposte modifiche statutarie.

Il Presidente mi chiede di omettere la lettura dello Statuto sociale così emendato essendo il relativo testo già stato distribuito ai partecipanti alla presente assemblea.

Dopo una breve fase di discussione il Presidente pone in votazione.

L'assemblea degli azionisti, uditi le proposte del Presidente e il parere del Collegio Sindacale, all'unanimità approva le proposte modifiche statutarie e il testo dello statuto così conseguentemente emendato, testo che viene allegato al presente verbale sotto la lettera "A".

Null'altro essendovi a deliberare e nessuno chiedendo la parola il Presidente dichiara chiusa la presente fase straordinaria dell'assemblea alle ore 16 (sedici) e minuti 50 (cinquanta).

Omessa la lettura dell'allegato per espressa volontà della parte.

E richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura alla parte che lo approva e con me notaio lo sottoscrive.

Consta il presente atto di due fogli scritto a macchina da persona di mia fiducia, e completato a mano da me notaio, sulle intere prime sei pagine e sulla settima pagina sin qui.

F.to Valentino Mejetta

F.to Pietro Fabiano

-I.S.-

Allegato "A"

del n. 27.099/ 11.852 di repertorio

S T A T U T O

"CORE - Consorzio Recupero Energetici - S.p.A."

SOMMARIO

TITOLO I - Costituzione e Denominazione - Sede - Durata

ART.1) COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE

ART.2) SEDE

ART.3) DURATA

TITOLO II - Oggetto Sociale

ART.4) OGGETTO SOCIALE

TITOLO III - Capitale Sociale - Azioni - Obbligazioni

ART.5) CAPITALE SOCIALE

ART.6) AZIONI

ART.7) OBBLIGAZIONI

ART.8) TRASFERIMENTI E PRELAZIONE

TITOLO IV - Assemblea

ART.9) ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

ART.10) CONVOCAZIONE

ART.11) ATTRIBUZIONI

ART.12) COMPOSIZIONE, INTERVENTO E VOTO

ART.13) PRESIDENZA E SEGRETERIA

ART.14) COSTITUZIONE E DELIBERAZIONI

ART.15) COMPENSI

TITOLO V - Amministrazione

ART.16) ATTRIBUZIONI DELL'AMMINISTRATORE UNICO E DEL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ART.17) NUMERO DEGLI AMMINISTRATORI

ART.18) FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ART.19) ALTRE DISPOSIZIONI

ART.20) DELEGHE DI ATTRIBUZIONI

ART.21) COMPENSI E RIMBORSO SPESE

ART.22) AMMINISTRATORE UNICO E PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE

ART.23) DIRETTORE GENERALE

TITOLO VI - Vigilanza - Esercizio Sociale - Utili

ART.24) COLLEGIO SINDACALE

ART.25) ESERCIZIO SOCIALE

ART.26) DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI

TITOLO VII - Disposizioni generali

ART.27) RECESSO

ART.28) SCIOGLIMENTO

ART.29) CLAUSOLA COMPROMISSORIA

ART 30) FORO COMPETENTE

ART.31) RINVIO

#####

TITOLO I - Costituzione e Denominazione - Sede - Durata

ART.1) COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE

Esiste una Società per azioni a totale capitale pubblico
locale denominata:

"CORE - Consorzio Recuperi Energetici - S.p.A."

ART.2) SEDE

La Società ha sede in Sesto San Giovanni (MI).

Secondo le modalità di legge l'organo amministrativo potrà
istituire e/o sopprimere sedi secondarie, sedi
amministrative, filiali, agenzie, dipendenze e rappresentanze

in altre località nazionali, nell'ambito dell'Unione Europea o all'Estero.

ART.3) DURATA

La Società ha durata fino al 31 dicembre 2050 e può essere sciolta o prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria degli Azionisti.

TITOLO II - Oggetto Sociale

ART.4) OGGETTO SOCIALE

La Società opera nell'ambito dei servizi pubblici locali ed ha per oggetto l'esercizio in proprio e/o per conto terzi, sia in via diretta sia attraverso Società, Associazioni di qualunque natura, temporanee o permanenti compresi Consorzi e Gruppi di interesse economico, controllate e/o collegate o comunque partecipate, delle seguenti attività:

1) gestione rifiuti nelle varie fasi di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento, per termodistruzione e/o altri metodi;

2) acquisizione, realizzazione, utilizzazione, ristrutturazione, potenziamento ed ampliamento di impianti a tecnologia complessa per lo smaltimento dei rifiuti, garantendo la continuità del servizio ed un costante aggiornamento tecnologico degli impianti stessi nel rispetto della normativa vigente;

3) smaltimento di rifiuti ospedalieri, nonché di altri tipi di rifiuto, anche speciali, per i quali sia utile o compatibile lo smaltimento negli impianti sociali;

4) gestione del verde pubblico;

5) produzione, gestione, distribuzione, cessione e commercializzazione di energia elettrica e calore, limitatamente a quanto prodotto dai propri impianti e/o limitatamente alle necessità dei Soci.

La Società potrà porre in essere ed esercitare qualsiasi attività o servizio -anche di commercializzazione e di studio- connesso, ausiliario, strumentale, accessorio o complementare rispetto alle attività di cui sopra.

La Società potrà realizzare e gestire le attività di cui sopra direttamente, in concessione, in appalto o in qualsiasi altra forma, nel rispetto delle norme vigenti.

La Società potrà inoltre promuovere la costituzione o assumere sia direttamente che indirettamente interessenze, quote o partecipazioni in altre imprese, Società, Gruppi di interesse economico, Consorzi ed enti in genere aventi oggetto analogo, affine o comunque connesso al proprio.

La Società potrà altresì compiere tutte le operazioni di carattere tecnico, commerciale, industriale, mobiliare, immobiliare e finanziario, inclusa la prestazione e/o l'ottenimento di garanzie reali e personali, ritenute

necessarie ed utili per l'esercizio dell'oggetto sociale ed il raggiungimento degli scopi Sociali.

La Società non potrà in alcun caso svolgere attività riservate alle banche o ad altri intermediari autorizzati ai sensi delle leggi vigenti in materia bancaria, creditizia e finanziaria.

La Società nell'ambito del miglioramento della qualità ambientale del territorio nonché rispettosa dell'impatto ambientale delle strutture realizzate, assicura l'informazione agli utenti e garantisce l'accesso ai Cittadini alle informazioni inerenti ai servizi gestiti nell'ambito di propria competenza, alle tecnologie impiegate, al funzionamento degli impianti.

La Società deve realizzare la parte più importante della propria attività con riferimento al territorio degli Enti Pubblici che la controllano ed a favore degli stessi.

La Società rispetta integralmente la disciplina di legge italiana ed europea in materia di "controllo analogo".

TITOLO III - Capitale Sociale - Azioni - Obbligazioni

ART.5) CAPITALE SOCIALE

Il capitale Sociale è di Euro 2.000.000,00 (duemilioni virgola zero zero) diviso in numero 2.000.000 (duemilioni) di azioni da 1,00 (uno virgola zero zero) Euro cadauna, indivisibili.

Il capitale sociale può essere aumentato o diminuito con deliberazione della Assemblea Straordinaria nell'osservanza delle disposizioni di legge.

Il capitale sociale può essere aumentato anche mediante emissione di azioni aventi diritti diversi ed a fronte di conferimenti di beni in natura e di crediti da parte dei Soci, ivi compresi i conferimenti di azienda o di ramo d'azienda, ovvero a fronte di prestazioni accessorie ai sensi dell'art. 2345 del C.C..

In questi casi non spetta agli azionisti l'esercizio del diritto di opzione.

Ai sensi e per gli effetti e con le modalità dell'art.2441 C.C., quando l'interesse della Società lo esige, il diritto di opzione potrà essere escluso o limitato anche in altri casi con deliberazione di aumento di capitale approvata in ogni caso da tanti Soci che rappresentino oltre la metà del capitale sociale.

Per addivenire alla copertura del fabbisogno finanziario della Società, l'organo amministrativo potrà richiedere ai Soci di effettuare versamenti in conto futuri aumenti di capitale.

Potrà altresì richiedere finanziamenti ad altro titolo, entro i limiti stabiliti dalle norme contenute nel T.U. delle leggi in materia bancaria e creditizia e delle disposizioni del CICR.

L'ingresso di altri Soci, potrà avvenire a seguito di aumento del capitale Sociale oppure a seguito di cessione di azioni.

ART.6) AZIONI

Le azioni sono nominative ed indivisibili, ed ogni azione dà diritto ad un voto.

La qualità di azionista costituisce, di per sè, sola adesione all'atto costitutivo della Società ed al presente Statuto.

Possono detenere azioni esclusivamente Enti Pubblici Locali e/o altri soggetti pubblici e/o Società interamente possedute da Enti Pubblici.

Il domicilio dei Soci, per quanto concerne i loro rapporti con la Società, è quello che risulta dal libro Soci.

I certificati azionari portano la firma di un Amministratore.

I versamenti sulle azioni sono richiesti dall'organo amministrativo, in una o più volte, nei termini e nei modi che lo stesso reputi convenienti.

A carico dei Soci in ritardo nei pagamenti decorreranno gli interessi nella misura legale, salvo il diritto degli Amministratori di avvalersi delle facoltà loro concesse dall'art. 2344 C.C..

ART.7) OBBLIGAZIONI

La Società può emettere, a norma e con le modalità di legge, obbligazioni sia nominative sia al portatore, nonché convertibili in azioni e/o con warrant secondo la fissazione

dell'importo anche complessivo, delle modalità di estinzione, di conversione stabilite dall'Assemblea Straordinaria.

ART.8) TRASFERIMENTI E PRELAZIONE

In caso di trasferimento delle azioni a qualsiasi titolo, anche di conferimento, o nel caso di cessione del diritto di opzione sulle emittende azioni in caso di aumento di capitale Sociale, il trasferimento è subordinato all'eventuale esercizio del diritto di prelazione da parte degli altri Soci.

In tali casi il Socio dovrà previamente darne comunicazione con raccomandata AR da inviare al Presidente del Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore Unico, specificando il nome del terzo o dei terzi disposti all'acquisto e le condizioni di vendita, nonché se la prelazione possa essere esercitata anche per una parte soltanto dei titoli.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico provvederanno a darne comunicazione a tutti i Soci entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento.

Nei 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, i Soci interessati debbono manifestare, a mezzo di raccomandata AR indirizzata al Presidente del Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore Unico, la propria incondizionata volontà ad acquistare, in tutto o in parte, le azioni o i diritti di opzione offerti in vendita: il silenzio equivarrà a rinuncia della prelazione.

Il Presidente del Consiglio di amministrazione o l'Amministratore Unico, entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento provvederanno a dare comunicazione all'offerente e a tutti i Soci a mezzo lettera raccomandata AR delle proposte di acquisto pervenute.

Trascorso il termine di 60 (sessanta) giorni di cui sopra, il Socio potrà alienare le azioni o i diritti su cui non sia stato esercitato il diritto di prelazione, purchè la vendita avvenga alle condizioni indicate nell'offerta di prelazione e sia effettuata nei tre mesi successivi.

Nel caso in cui l'offerta venga accettata da più Soci, le azioni o di diritti di opzione offerti in vendita verranno attribuiti ad essi in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale della Società.

Ove le azioni offerte in vendita non trovassero integrale collocamento presso i Soci, l'offerente, trascorso il termine di 60 (sessanta) giorni, avrà diritto di alienarle a terzi.

Il diritto di prelazione è escluso sulle azioni di proprietà dei Comuni Soci qualora il trasferimento avvenga tra i Comuni stessi.

TITOLO IV - Assemblea

ART.9) ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

L'Assemblea regolarmente costituita, rappresenta la totalità dei Soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla

legge ed al presente Statuto, obbligano tutti i Soci, ancorchè non intervenuti o dissenzienti.

L'Assemblea è ordinaria o straordinaria ai sensi di legge e di Statuto e può essere convocata anche fuori dalla sede sociale purchè in Italia.

ART.10) CONVOCAZIONE

L'assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è convocata dal Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico mediante avviso comunicato ai Soci con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'assemblea oppure con avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale almeno 15 (quindici) giorni prima dell'assemblea.

L'avviso deve contenere data, ora e luogo di convocazione, nonché l'elenco delle materie da trattare; nello stesso avviso può essere fissato il giorno per la seconda convocazione.

ART.11) ATTRIBUZIONI

L'Assemblea ordinaria:

- 1) approva il bilancio;
- 2) nomina e revoca l'Amministratore Unico, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, gli altri Amministratori, nomina i componenti e il Presidente del Collegio Sindacale nonché il Direttore Generale;
- 3) determina il compenso degli Amministratori, dei membri del Collegio Sindacale e del Direttore Generale;

- 4) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;
- 5) delibera l'autorizzazione agli indirizzi generali di gestione dei beni e dei servizi affidati alla Società;
- 6) delibera l'autorizzazione alle operazioni di acquisto, cessione o dismissione di partecipazioni in Società controllate o collegate, nonché l'autorizzazione all'acquisto, alla sottoscrizione e alla vendita di azioni e partecipazioni in altre società od in altri enti;
- 7) delibera l'autorizzazione in materia di piano degli investimenti;
- 8) delibera l'autorizzazione a singole operazioni di investimento di ammontare superiore a Euro 500.000,00 (cinquecentomila virgola zero zero), qualora non previsti dal piano degli investimenti di cui al punto precedente, salvo che gli Amministratori non ne dichiarino la necessità di immediata esecuzione al fine di garantire la continuità nell'erogazione dei servizi;
- 9) delibera l'autorizzazione all'acquisto ed alla cessione di beni immobili, di aziende e di rami di queste;
- 9 bis) delibera l'autorizzazione all'assunzione di finanziamenti, nonché l'autorizzazione alla concessione di garanzie in favore di terzi;
- 10) delibera l'autorizzazione su altri oggetti sottoposti al suo esame dagli Amministratori, nonché sugli oggetti

riservati alla sua esclusiva competenza dalla legge e dallo Statuto della Società.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello Statuto, sull'emissione di obbligazioni, sulla nomina e sui poteri dei liquidatori e su ogni altro oggetto riservato alla sua competenza dalla legge o dallo Statuto.

ART.12) COMPOSIZIONE, INTERVENTO E VOTO

Hanno diritto di intervenire nell'Assemblea gli Azionisti che risultino iscritti nel libro Soci almeno cinque giorni prima dell'Assemblea e che almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione abbiano depositato, presso la sede Sociale o presso gli Enti indicati nell'Avviso di convocazione, i titoli dai quali risulti la loro legittimazione.

Ogni azionista può farsi rappresentare nell'Assemblea ai sensi dell'art. 2372 C.C..

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2373 C.C. il diritto di voto non può essere esercitato dal Socio nelle deliberazioni in cui esibisca, per conto proprio o di terzi, un interesse in conflitto con quello della Società.

Al Presidente dell'Assemblea fa carico ogni accertamento in ordine al diritto di intervento, al diritto di voto ed alla regolarità delle deleghe.

ART.13) PRESIDENZA E SEGRETERIA

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico. In caso di assenza od impedimento del Presidente del Consiglio di Amministrazione, la presidenza è assunta, nell'ordine dal Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, dall'Amministratore presente più anziano di carica e, subordinatamente, di età ovvero da persona designata dagli intervenuti. In caso di assenza od impedimento dell'Amministratore Unico, la presidenza è assunta da persona designata dagli intervenuti.

Il Segretario, che può essere scelto tra estranei, è designato dagli intervenuti, su proposta del Presidente.

Di ogni Assemblea viene redatto un verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Nei casi di legge, ovvero quando è ritenuto opportuno dal Presidente dell'Assemblea, il verbale è redatto da un Notaio scelto dallo stesso Presidente dell'Assemblea, nel qual caso non è necessaria la nomina del Segretario.

ART.14) COSTITUZIONE E DELIBERAZIONI

L'Assemblea si riunisce in sede ordinaria almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio, ovvero entro 180 (centottanta) giorni dalla predetta chiusura qualora ricorrano le condizioni di cui alla legge.

L'Assemblea sia ordinaria, sia straordinaria, verrà altresì convocata qualora ne facciano richiesta tanti Soci che rappresentino almeno 1/10 (un decimo) del capitale sociale, i quali, peraltro, dovranno indicare nella domanda gli argomenti da trattare.

L'Assemblea ordinaria, in prima convocazione, è regolarmente costituita con la presenza di tanti Soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale, ed in seconda convocazione qualunque sia la parte del capitale sociale rappresentato dai Soci intervenuti.

Essa delibera a maggioranza assoluta del capitale rappresentato, salvo quanto stabilito dal successivo art. 17 per la nomina degli amministratori.

L'Assemblea si riunisce in sede straordinaria ogni qualvolta il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico lo ritengano opportuno e nei casi previsti dalla legge.

L'Assemblea straordinaria delibera sia in prima sia in seconda convocazione con il voto favorevole di tanti Soci che rappresentino più del 66,6% (sessantasei virgola sei per cento) del capitale sociale.

La direzione dei lavori assembleari, la modalità di verbalizzazione degli interventi e la scelta del sistema di votazione compete al Presidente dell'Assemblea.

ART.15) COMPENSI

Le indennità dovute all'Amministratore Unico, ai componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale sono deliberate dall'Assemblea a norma di legge o dal Consiglio di Amministrazione nelle ipotesi di cui al terzo comma dell'art. 2389 del C.C..

TITOLO V - Amministrazione

ART.16) ATTRIBUZIONI DELL'AMMINISTRATORE UNICO E DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione sono investiti di tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società e sono loro riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento degli scopi sociali che non siano dalla legge e dallo Statuto in modo tassativo riservate all'Assemblea dei Soci con espresso richiamo alle autorizzazioni di cui all'articolo 11 del presente Statuto sociale.

L'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione convocano i Soci entro la fine del mese di novembre per verificare lo stato di attuazione dei programmi della Società (piano triennale e budget d'esercizio, piano degli investimenti).

ART.17) NUMERO DEGLI AMMINISTRATORI

Fermo quanto disposto dall'Art. 4 commi 5 e 4 del D.L. 6 luglio 2012 n.95 convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012 n.135, e secondo la determinazione fatta

dall'Assemblea prima di procedere alla nomina, la Società è amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri non inferiore a 3 (tre) e non superiore a 5 (cinque).

La nomina degli Amministratori è valida con il voto favorevole di tanti Soci che rappresentino più del 66,6% (sessantasei virgola sei per cento) del capitale sociale.

Gli Amministratori, che durano in carica fino a tre esercizi e sono rieleggibili, possono essere anche non Soci.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Consiglieri di Amministrazione, il Consiglio provvede alla loro temporanea sostituzione con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale.

I Consiglieri così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea.

In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, della maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione, l'intero Consiglio rimarrà in carica con i soli poteri di ordinaria amministrazione e decadrà con effetto dalla data di accettazione dei nuovi amministratori nominati dall'assemblea di cui al seguente capoverso.

L'assemblea per la nomina di un nuovo organo amministrativo deve essere convocata d'urgenza dagli amministratori rimasti in carica od anche da uno solo di essi.

Il Consiglio di Amministrazione elegge nel proprio seno a maggioranza assoluta un Vice Presidente.

Il Segretario, che può essere scelto tra estranei, è designato dagli intervenuti, su proposta del Presidente.

ART.18) FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e delibera a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità sarà determinante il voto del Presidente.

In Consiglio si riunisce nella sede della Società o altrove purchè in Italia tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario, oppure quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei suoi componenti o dal Collegio Sindacale.

In caso di assenza del Presidente, il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Vice Presidente.

La convocazione contenente il luogo, il giorno e l'ora della riunione e gli argomenti all'ordine del giorno, viene fatta tramite lettera, telefax, telegramma o e-mail spediti al domicilio degli amministratori e dei membri del Collegio Sindacale o all'indirizzo di posta elettronica dagli stessi comunicato almeno tre giorni prima dell'adunanza o, in caso d'urgenza, almeno 24 (ventiquattro) ore prima.

ART.19) ALTRE DISPOSIZIONI

I componenti del Consiglio, purchè non incompatibili ai sensi della vigente legislazione, debbono possedere in riferimento

all'attività sociale speciale competenza e qualificazione professionale, tecnica e/o amministrativa per titolo di studi o studi particolari compiuti o per funzioni disimpegnate presso Aziende od Enti pubblici o privati o per uffici pubblici ricoperti.

ART.20) DELEGHE DI ATTRIBUZIONI

Fermo quanto disposto dall'Art. 4 commi 5 e 4 del D.L. 6 luglio 2012 n.95 convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012 n.135, il Consiglio di Amministrazione può nominare tra i suoi componenti un Amministratore Delegato con delega per l'ordinaria gestione e per ogni altro atto attribuito alla sua competenza nei limiti di legge (artt. 2423, 2443, 2446 e 2447 C.C.) e del presente Statuto.

Non sono delegabili, oltre a quelli che la legge riserva inderogabilmente al Consiglio stesso, le decisioni sui seguenti atti:

- la nomina dei Dirigenti;
- il piano triennale e il budget di esercizio, nonché il piano degli investimenti (fermo restando quanto previsto all'art.11 nn. 7 e 8);
- la politica generale degli investimenti (fermo restando quanto previsto all'art.11 nn. 7 e 8) e delle tariffe;
- i contratti e gli accordi con i Comuni e con le Società dagli stessi partecipate per l'erogazione dei servizi attinenti all'oggetto della Società;

- l'acquisto e la sottoscrizione di azioni o di partecipazioni in altre Società (fermo restando quanto previsto all'art.11 n. 6) o altri enti, di obbligazioni convertibili o di obbligazioni con warrant, nonché l'acquisto di aziende e di rami di queste (fermo restando quanto previsto all'art.11 n.9);
- la vendita di azioni o di partecipazioni in altre Società o in altri enti, di obbligazioni convertibili o di obbligazioni con warrant, o di aziende e di rami di queste (fermo restando quanto previsto all'art.11 n.9);
- l'acquisto o la vendita di beni immobili (fermo restando quanto previsto all'art.11 n.9);
- l'assunzione di finanziamenti (fermo restando quanto previsto dall'articolo 11 n. 9 bis);
- la concessione di garanzie in favore di terzi (fermo restando quanto previsto dall'articolo 11 n. 9 bis);
- l'adozione di qualsiasi decisione in ordine all'esercizio del diritto di voto relativamente alle partecipazioni della Società in altre Società, ogni qualvolta in tali società debba procedersi alla nomina delle rispettive cariche sociali.

Compete al Consiglio di Amministrazione ovvero all'Amministratore Unico l'approvazione del regolamento interno per l'esercizio dei poteri di firma da parte dei Dirigenti e di altri dipendenti.

ART.21) COMPENSI E RIMBORSO SPESE

Agli Amministratori compete, oltre a quanto stabilito all'art. 15, anche il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio del proprio ufficio.

ART.22) AMMINISTRATORE UNICO E PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'Amministratore Unico, il Presidente del Consiglio di Amministrazione e l'Amministratore Delegato, ciascuno nei limiti delle proprie attribuzioni, hanno la rappresentanza legale della Società di fronte a terzi e in giudizio nonché l'uso della firma sociale.

Hanno facoltà di promuovere azioni, impugnative ed istanze e di resistere in giudizio avanti a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa, in qualsiasi sede e grado, anche per revocazione o cassazione, nonché di rinunciare agli atti del giudizio, fatte salve le competenze del Direttore Generale.

Hanno altresì facoltà di transigere liti o comprometterle in arbitrati rituali o irrituali qualora, nell'ipotesi del Presidente, sia stato a ciò delegato dal Consiglio di Amministrazione.

Hanno facoltà di nominare e revocare avvocati e procuratori alle liti e di conferire procure speciali per singoli atti anche a persone estranee alla Società.

Hanno, nell'ambito delle rispettive competenze, il potere di rilasciare procure per singole operazioni a dipendenti della Società e/o terzi, come di revocarle.

ART.23) DIRETTORE GENERALE

L'Assemblea degli azionisti può nominare un Direttore Generale in possesso dei requisiti di legge e tenuto conto di sue comprovate attitudini ed esperienze professionali nella gestione di imprese industriali e di servizi, cui conferirà compiti e poteri in forza di mandato.

TITOLO VI - Vigilanza - Esercizio Sociale - Utili

ART.24) COLLEGIO SINDACALE

Il Collegio Sindacale è costituito da tre sindaci effettivi, compreso il Presidente, e da due Sindaci supplenti in possesso dei requisiti di legge ai quali è demandato, ai sensi dell'art. 2409 bis c.c. e sino a quando ne ricorrano le condizioni, il controllo contabile della Società.

L'assemblea all'atto della nomina fissa il compenso da corrispondere ai componenti il Collegio entro i limiti previsti dalle tariffe professionali.

Per il Collegio Sindacale composizione, presidenza, cause di ineleggibilità e di decadenza, nomina, cessazione, sostituzione, doveri ed altro si applicano le disposizioni di cui al Codice Civile.

ART.25) ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio sociale ha inizio il primo gennaio e si chiude il trentuno dicembre di ogni anno.

L'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione provvedono, entro i termini e con l'osservanza delle disposizioni di legge, alla redazione del bilancio di esercizio che dovrà essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea, con convocazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, o entro 180 (centottanta) giorni quando ricorrono i presupposti di legge.

ART.26) DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI

L'utile netto dell'esercizio risultante dal bilancio è attribuito come segue:

- il cinque per cento (5%) alla riserva legale, sino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale;
- il residuo secondo quanto deliberato dall'Assemblea.

Il pagamento dei dividendi è effettuato presso le casse designate dall'Organo Amministrativo entro il termine fissato dallo stesso.

I dividendi non riscossi entro un quinquennio dal giorno in cui siano divenuti esigibili, saranno acquisiti dalla Società a norma dell'art. 2949 C.C..

TITOLO VII - Disposizioni generali

ART.27) RECESSO

Il diritto di recesso spetta nei soli casi previsti dal primo comma dell'art. 2437 del Codice Civile, nonché nelle altre

ipotesi espressamente previste da norme di legge inderogabili.

Per quanto riguarda termini e modalità del recesso valgono le disposizioni previste dall'art. 2437 bis del Codice Civile.

Il Socio receduto ha diritto alla liquidazione delle azioni.

Il valore delle azioni è determinato dagli Amministratori, sentito il parere del Collegio Sindacale e del soggetto incaricato della revisione contabile.

Gli Amministratori devono far riferimento al valore risultante dalla situazione patrimoniale della Società, riferita ad un periodo anteriore di non oltre tre mesi dalla data della deliberazione che legittima il recesso, la quale tenga conto della consistenza patrimoniale e delle prospettive reddituali della Società, nonché dell'eventuale valore di mercato delle azioni.

In caso di contestazione il valore di liquidazione è determinato entro 90 (novanta) giorni dall'esercizio del diritto di recesso attraverso la relazione giurata di un esperto nominato dal Tribunale del luogo ove ha sede la Società.

ART.28) SCIoglimento

In caso di scioglimento della Società, l'Assemblea stabilisce le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, determinandone i poteri ed il compenso: soddisfatti tutti i creditori sociali si rimborseranno le

azioni ordinarie fino all'intero valore nominale e l'eventuale residuo sarà ripartito in parti uguali tra tutte le azioni.

ART.29) CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Qualunque controversia tra gli azionisti, amministratori, liquidatori e sindaci, ovvero tra gli azionisti, amministratori, liquidatori e sindaci e la Società e viceversa, in ordine ai loro rapporti sociali che abbiano per oggetto diritti disponibili a norma di legge, fatta eccezione per quelle di inderogabile competenza dell'Autorità Giudiziaria, è demandata, per la sua risoluzione, ad un arbitro che giudicherà secondo le norme previste dal codice di procedura civile.

Il ricorso alla procedura arbitrale è proposto dalla parte che vi ha interesse mediante domanda tendente ad ottenere la nomina dell'arbitro rivolta al Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti competente in relazione alla sede della Società'.

Se questi non provvede entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta, la nomina stessa deve essere richiesta al Presidente del Tribunale competente.

Ricorrendo le ipotesi di legge, la domanda è depositata presso l'Ufficio del Registro delle Imprese competente.

ART 30) FORO COMPETENTE

Foro competente per ogni controversia non demandabile
all'arbitro è quello relativo alla sede della Società'.

ART.31) RINVIO

Per quanto non previsto nel presente Statuto si applicano le
disposizioni di legge.

F.to Valentino Mejetta

F.to Pietro Fabiano

-I.S.-